

**CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE
SEDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE MARCHE**

1. Riferimenti normativi e individuazione delle sedi

Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), all'art. 18 comma 1 lett. a), prevede i casi in cui il Datore di Lavoro è obbligato ad attivare i servizi di sorveglianza sanitaria e di conseguenza la nomina del Medico Competente.

L'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla individuazione della figura del Datore di Lavoro, fa sì che a livello regionale (Marche) siano individuati i seguenti Datori di Lavoro i quali hanno competenza sulle rispettive sedi:

Datore di Lavoro	Sedi di competenza	Indirizzo sedi
Direttore Regionale Marche	Direzione Regionale delle Marche	Via Palestro 15 - Ancona
Direttore Provinciale di Ancona	Direzione Provinciale di Ancona	Via Palestro 15 - Ancona
	Ufficio Territoriale di Ancona	Via Palestro 15 - Ancona
	Ufficio Territoriale di Senigallia	Via Abbagnano 2 - Senigallia
	Ufficio Territoriale di Jesi	Via Pasquinelli 2 - Jesi
	Sportello di Fabriano	Via V. Veneto 1 - Fabriano
Direttore Provinciale di Ascoli Piceno	Direzione Provinciale di Ascoli Piceno	Via Marini 15 – Ascoli Piceno
	Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno	Via Marini 15 – Ascoli Piceno
	Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto	Via C. Colombo 99 – San Benedetto del Tronto
Direttore Provinciale di Fermo	Direzione Provinciale di Fermo	Via Salvo d'Acquisto 81 - Fermo
	Ufficio Territoriale di Fermo	Via Salvo d'Acquisto 81 - Fermo
Direttore Provinciale di Macerata	Direzione Provinciale di Macerata	Via Pannelli 1 - Macerata
	Ufficio Territoriale di Macerata	Via Pannelli 1 - Macerata
	Sportello di Civitanova Marche	Via A. Moro 77 – Civitanova

		Marche
	Sportello di Recanati	Piazza G. Leopardi - Recanati
	Ufficio Territoriale di Tolentino	Viale Brodolini 1 - Tolentino
	Sportello di Camerino	Via Varano 2 - Camerino
Direttore Provinciale di Pesaro e Urbino	Direzione Provinciale di Pesaro	Via Mameli 9 - Pesaro
	Ufficio Territoriale di Pesaro	Via Mameli 9 - Pesaro
	Ufficio Territoriale di Fano	Via Fanella 93 - Fano
	Ufficio Territoriale di Urbino	Via Ca' Biancone Loc. Trasanni - Urbino

2. Individuazione e nomina Medico Competente

Le attività che saranno meglio esposte nei paragrafi successivi, dovranno essere espletate da Medici Competenti in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, prima della nomina del Medico Competente, il Fornitore dovrà proporre alla Stazione Appaltante uno o più nominativi di medici, dando evidenza del possesso di tali requisiti, ivi compresa l'iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero del Lavoro di cui al comma 4 del suddetto art. 38.

La Stazione Appaltante, dopo aver verificato i requisiti posseduti dal Medico/i proposto/i dal Fornitore, avrà cura di inoltrare tale/i nominativo/i ai singoli Datori di Lavoro.

Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi dei profili professionali del Medico/i proposto/i dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore proposta nei confronti della Stazione Appaltante.

Si ricorda che, essendo il servizio rivolto a più unità produttive, è facoltà del Datore di Lavoro, in accordo con il Fornitore, ricorrere alla nomina di più medici competenti e del medico con funzioni di coordinamento, secondo le previsioni di cui all'art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro procede quindi alla nomina del medico competente, previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3. Obblighi del Medico Competente

Gli obblighi del Medico Competente sono quelli richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia la Stazione Appaltante intende meglio definire le modalità di svolgimento di alcune attività, in virtù di proprie esigenze organizzative e di maggiore qualità del servizio da svolgere.

Il medico competente:

- a) **collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e**

informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.

A tal proposito il Medico Competente, dovendo garantire il proprio supporto alla valutazione dei rischi, dovrà fornire una relazione scritta, con cadenza almeno annuale, in cui evidenzia tutte le problematiche riscontrate nello svolgimento degli obblighi previsti alla lettera a) del presente paragrafo.

Tali valutazioni dovranno essere prese in considerazione dal Datore di Lavoro ai fini di un'eventuale integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Tutto ciò al fine di evitare che la collaborazione alla valutazione dei rischi si limiti ad una mera sottoscrizione del DVR da parte del Medico Competente, ma rappresenti qualcosa di più concreto, documentato e condiviso con tutte le figure coinvolte nella valutazione dei rischi (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, etc...).

Gli esiti di tale relazione potranno essere utilizzati come spunto di lavoro e di riflessione non solo per la stesura del DVR ma anche come argomento da trattare nel corso della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 41 saranno meglio argomentate nel paragrafo successivo.

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Per motivi di organizzazione lavorativa e per un'immediata reperibilità della cartella da parte di eventuali organi ispettivi, è preferibile che le cartelle sanitarie siano tenute in busta chiusa e sigillata (da parte del Medico Competente), presso la sede principale che fa capo al Datore di Lavoro (nella fattispecie la Direzione Regionale/Provinciale).

Il Datore di Lavoro avrà cura di fornire le buste al Medico Competente e di custodirle in apposito armadio chiuso a chiave, grazie all'ausilio del RSPP e/o della segreteria che fa capo al Datore di Lavoro, mentre il Medico Competente avrà cura di sigillare in maniera corretta la cartella sanitaria apponendo timbro e firma sui lembi di chiusura della cartella stessa.

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.

L'eventuale possesso di documentazione sanitaria da parte del Medico Competente e la relativa restituzione al Datore di Lavoro dovrà avvenire, alla fine della cessazione dell'incarico, tramite apposito verbale.

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

Il Datore di Lavoro avrà cura di comunicare al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro dei propri lavoratori ed il Medico Competente, essendo l'unica persona autorizzata all'apertura delle cartelle sanitarie, avrà cura di effettuare copia della cartella sanitaria presso la sede del Datore di Lavoro non appena ne avrà la possibilità.

Eventuali differenti modalità di copiatura della cartella sanitaria, ad esempio prelevando la cartella dalla sede del Datore di Lavoro, dovranno essere concordate per iscritto tra Datore di Lavoro e Medico Competente, escludendo qualsiasi responsabilità da parte del Datore di Lavoro a causa dell'eventuale smarrimento della cartella sanitaria stessa.

f) (lettera soppressa dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Gli esiti della sorveglianza sanitaria effettuati dal Medico Competente dovranno essere notificati al lavoratore contestualmente alla visita medica.

Il Medico Competente dovrà pertanto organizzarsi a far sì che tale risultato sia contestuale alla data di effettuazione della visita e non potrà in alcun modo delegare la notifica dell'esito della sorveglianza sanitaria ad altri soggetti (Datore di Lavoro, RSPP, segreteria, etc...).

I termini che decorrono per un eventuale ricorso del lavoratore nei confronti del giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Competente sono quelli relativi alla data di notifica al lavoratore del risultato della sorveglianza sanitaria.

Una seconda copia del giudizio di idoneità alla mansione deve essere rilasciata dal medico Competente al Datore di Lavoro, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o la segreteria del Datore di Lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse richiedere una copia della cartella sanitaria, le modalità di rilascio della copia sono le medesime di quelle già esplicitate al punto d).

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Si ricorda, a tal proposito, che la riunione periodica di cui all'art. 35 è obbligatoria per le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori e che la stessa si svolge almeno una volta l'anno.

Le risultanze della riunione periodica, le cui modalità di svolgimento sono quelle previste dallo stesso art. 35 del D.Lgs. 81/08, saranno evidenziate in apposito verbale che sarà redatto al termine della riunione stessa.

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Il Medico Competente dovrà dare evidenza delle risultanze della visita degli ambienti di lavoro tramite apposito verbale che dovrà consegnare al Datore di Lavoro: la visita degli ambienti di lavoro dovrà essere effettuata con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Durante la visita degli ambienti di lavoro non dovranno essere presi in considerazione soltanto gli ambienti destinati ad ufficio, ma anche quelli in cui vi può essere presenza di personale quali archivi, spazi comuni, etc..

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il Datore di Lavoro avrà cura di fornire al Medico Competente tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dei rischi a cui gli stessi sono sottoposti.

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (D.Lgs. 81/08).

4. Attività di sorveglianza sanitaria

La tipologia di visite mediche previste nel presente capitolato tecnico è quella di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Anche in questo caso, la Stazione Appaltante ritiene opportuno chiarire meglio la modalità di svolgimento delle diverse visite mediche, anche in relazione ai tempi di effettuazione delle stesse.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

La visita medica preventiva è sostanzialmente la prima visita medica prevista per il lavoratore neo-assunto la quale andrebbe eseguita prima che lo stesso venga adibito alla propria mansione lavorativa.

Considerata dunque la tempestività per l'effettuazione di tale visita, si ritiene che la stessa debba essere assicurata dal Fornitore entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta inviata dal Datore di Lavoro.

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

Al fine di provvedere a quanto disposto dal suddetto comma, è indispensabile che il Medico Competente rediga annualmente il protocollo sanitario previsto per ogni singola mansione lavorativa, definendo in maniera dettagliata la relativa periodicità delle visite.

Inoltre il Medico Competente dovrà riportare in maniera precisa la periodicità delle singole visite su ciascun giudizio di idoneità.

Seppure la mansione prevalente all'interno dell'Agenzia delle Entrate è quella di "videoterminalista", non si esclude che, a seguito di un'attenta valutazione dei rischi, possano essere individuate altre mansioni a carico dei lavoratori (movimentazione manuale dei carichi per attività di archivio, guida mezzi di trasporto per attività esterne, rischi correlati allo svolgimento di attività presso aziende varie o all'aperto, etc...).

Sarà cura del Fornitore gestire lo scadenziario delle visite mediche in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'effettuazione di tali visite deve essere assicurata dal Fornitore entro e non oltre il termine di giorni 20 dal ricevimento della richiesta inviata dal Datore di Lavoro.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Qualora il lavoratore richieda al Datore di Lavoro una visita medica straordinaria, a seguito delle motivazioni stabilite alla lettera c) del presente paragrafo, il Datore di Lavoro inoltra immediatamente tale richiesta al Medico Competente.

Il Medico Competente, qualora ritenga la richiesta del lavoratore correlata ai rischi professionali, in relazione anche alla gravità della situazione, garantisce che tale lavoratore venga sottoposto a visita medica entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta.

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.

Sarà cura del Datore di Lavoro comunicare al Fornitore un eventuale cambio di mansione che comporti una visita di idoneità per la nuova mansione lavorativa.

Anche in questo il Fornitore dovrà assicurare l'effettuazione di tale visita entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta.

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Prima della cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro comunica al Fornitore la necessità di sottoporre a visita il lavoratore.

Il Fornitore si attiverà nel più breve tempo possibile per la programmazione di tale visita, da assicurare comunque entro il termine in cui è prevista la cessazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, tale visita è un controllo sanitario facoltativo che il Datore di Lavoro può mettere in atto ancor prima che sia stabilito un rapporto di lavoro tra lavoratore e azienda.

Tale accertamento è invece obbligatorio quando è espressamente previsto nei contratti collettivi.

Anche se allo stato attuale il contratto collettivo dell'Agenzia delle Entrate non obbliga il Datore di Lavoro all'effettuazione di tale visita, tuttavia la stessa Agenzia potrebbe emanare successive disposizioni per alcune categorie di lavoratori, come ad esempio le cosiddette "categorie protette".

Sarà pertanto valutato di volta in volta il ricorso a tali visite, fermo restando che le medesime dovranno avvenire prima dell'assunzione del lavoratore.

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Questa tipologia di visita prevede alcune variabili che potrebbero non rendere agevole la gestione e le tempistiche per la visita medica: la data di ripresa dell'attività lavorativa è una data ipotetica in quanto la mattina stessa di ritorno del lavoratore sul posto di lavoro il lavoratore ha diritto di prorogare il periodo di assenza.

Pertanto si ritiene di procedere in questo modo.

Non appena il Datore di Lavoro è a conoscenza dell'ipotetica data di rientro del lavoratore, a seguito di assenza di durata superiore a sessanta giorni continuativi, la comunica immediatamente al Fornitore.

Il giorno di ipotetico rientro del lavoratore, il Datore di Lavoro conferma o meno al Fornitore il rientro del lavoratore.

Nel primo caso il Fornitore avrà un tempo massimo di tre giorni per assicurare che il Medico Competente effettui la relativa visita, nel secondo caso non dovrà essere assicurato alcun adempimento da parte del Fornitore.

5. Ulteriori adempimenti

Lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria potrebbe comportare ulteriori oneri, sia a carico del Fornitore che a carico del Datore di Lavoro, come meglio specificati.

Sono a carico del Fornitore:

- tutti gli obblighi previsti dalle normative in vigore a carico del Medico Competente nei confronti di soggetti terzi per lo svolgimento della propria attività professionale, come ad esempio i corsi di aggiornamento per la conservazione e il possesso dei titoli professionali oppure i rapporti con il servizio sanitario nazionale di cui all'art. 40 del D.Lgs. 81/08;
- eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio previste per gli spostamenti del Medico Competente in tutte le sedi;
- la valutazione rischio stress lavoro correlato: il Medico Competente dovrà fornire il proprio contributo al Datore di Lavoro per la valutazione di tale rischio con le procedure previste dall'INAIL;
- la valutazione e gestione del rischio relativo alle lavoratrici in stato di gravidanza: il Medico Competente dovrà fornire al Datore di Lavoro tutte le informazioni utili a tale valutazione.

Sono a carico della Stazione Appaltante:

- eventuali visite specialistiche, esami specialistici o di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dal Medico Competente, ai fini del rilascio del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa;

- la messa a disposizione del Medico Competente di locali idonei per l'effettuazione delle visite mediche, le quali dovranno essere assicurate presso le varie sedi indicate nella tabella di cui al paragrafo 1 del presente Capitolato.

6. Modalità di remunerazione

Tutto ciò che è stato descritto nei paragrafi precedenti comporta lo svolgimento di alcune attività fisse da parte del Fornitore e relative a ciascun Datore di Lavoro, le quali verranno pertanto quantificate "a canone" annuale fisso.

Si fa presente che nell'importo vengono incluse anche le eventuali attività da svolgersi presso le singole sedi di competenza del Datore di Lavoro di cui alla tabella del paragrafo 1.

Si pensi, ad esempio, alla visita degli ambienti di lavoro, la quale dovrà essere svolta presso ogni singola sede e non solo presso la sede della Direzione Provinciale/Regionale di riferimento del Datore di Lavoro.

Per quanto riguarda invece lo svolgimento delle singole visite mediche da parte del Medico Competente, la remunerazione è prevista per ogni singola visita medica: l'importo complessivo dipenderà pertanto dal numero di visite mediche effettivamente svolte (importo variabile).

<i>Riepilogo attività</i>	<i>Parametro di riferimento</i>	<i>Importo a base d'asta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione Datore di Lavoro valutazione dei rischi - Definizione protocollo sanitario - Istituzione cartelle sanitarie - Gestione cartelle sanitarie all'assunzione e/o alla cessazione del rapporto di lavoro - Partecipazione riunione periodica (una volta l'anno) - Visita ambienti di lavoro (una volta l'anno) - Valutazione rischio stress da lavoro correlato - Valutazione rischio lavoratrici in stato di gravidanza 	Datore di Lavoro (Direzione Regionale/Provinciale): importo "a canone" annuale (fisso) Non soggetto a ribasso	€ 9.000,00 per tutte le sedi di competenza della regione Marche
<ul style="list-style-type: none"> - Informazione lavoratori sorveglianza sanitaria - Visita medica pre-assuntiva/preventiva - Visita medica periodica - Visita medica su richiesta del lavoratore - Visita medica in occasione cambio 	Visita medica: importo a singola visita (variabile) Importo unitario su cui si calcola la percentuale di ribasso offerta dall'impresa	€ 50,00

mansione - Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro - Visita medica dopo assenza maggiore 60 gg.		
--	--	--

IL RUP
Remo Checola
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente